



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-AL - DIREZIONE PROVINCIALE DI
ALESSANDRIA

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-AL**
Oggetto: **REGISTRAZIONE VERBALE DI ASSEMBLEA ADEGUAMENTO
STATUTO AL N. 1280 SERIE 3 IN DATA 22/12/2023**
Classificazione:
Mittente: **BONA GIUSEPPE**
Diretti Interessati:
MORTARA MARIO - MRTMRA60T02A182M
COMPAGNIA DI PROSA DI QUATTORDIO APS
Num. protocollo: **0144704**
Data: **22/12/2023 10:46:52**
Ufficio: **FRONT OFFICE - UT ALESSANDRIA - DP ALESSANDRIA**

AM



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL' ASSOCIAZIONE "COMPAGNIA DI PROSA DI QUATTORDIO APS"
del 30.11.2023

Il giorno 30.11.2023, alle ore 21,15, in Quattordio, presso i locali della Corte di Uanu si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione **"COMPAGNIA DI PROSA DI QUATTORDIO APS"** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, giusta convocazione del 27.11.2023:

1. Adeguamenti statutari richiesti da Regione Piemonte – Direzione Welfare – Settore politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale – Portale RUNTS giusta comunicazione a mezzo pec del 28 novembre 2023 avente ad oggetto: "istanza di iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dell'Associazione Compagnia di Prosa di Quattordio Comunicazione di sospensione dei termini ai sensi dell'art.10/bis della L.241/90 s.m.l.".

Sono presenti il presidente Mario Mortara e il segretario Giuseppe Bona.

Il Presidente dà atto:

- che sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo;
- che, in proprio e per deleghe che rimarranno conservate agli atti dell'Associazione, sono presenti tutti i soci iscritti aventi diritto di voto così come risulta dal Foglio Presenze che sarà conservato agli atti dell'Associazione;
- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sull'Ordine del Giorno sopra specificato, del quale tutti i soci si dichiarano pienamente edotti.

All'unanimità ed ai sensi di Statuto i presenti nominano alla presidenza il socio Mario Mortara e il socio Giuseppe Bona con funzioni di segretario.

Sull'unico punto all'Ordine del Giorno il Presidente,

premettendo che con verbale in data 7 ottobre 2020 registrato ad Alessandria il giorno 11 novembre 2020 al numero 1763 si è proceduto ad adeguare lo statuto in conformità al Codice del Terzo Settore optando per la forma di APS,

e precisando che Regione Piemonte – Direzione Welfare – Settore politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale – Portale RUNTS con comunicazione in data 28 novembre 2023, ha richiesto integrazioni e modifiche al fine di addivenire all'iscrizione nel RUNTS,

invita l'Assemblea a deliberare in merito e, volendo uniformarsi a quanto richiesto, a procedere alla variazione dello statuto modificandone integralmente l'articolo 6 nel modo che segue:

" Art.6 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci, nel rispetto della legislazione vigente, godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Ai soci è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto. I soci diversi dalle persone fisiche parteciperanno alle assemblee sociali tramite il proprio legale rappresentante, avendo diritto di voto. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale; dà altresì il diritto di esaminare i bilanci e consultare i libri sociali. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo. I soci hanno il dovere di contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale,

spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art.36 del D.Lgs. 117/2017. “

sostituendolo integralmente secondo le indicazioni ricevute in sede di verifica.

Il presidente nel dare lettura del testo del nuovo Statuto associativo si sofferma in particolare sull'articolo che è stato variato e fornisce tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

Dopo breve, ma esauriente discussione l'assemblea all'unanimità

1) approva il nuovo testo dello Statuto Sociale, che previa lettura come sopra datane dal Presidente, si allega al presente verbale sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale.

L'Assemblea delega e conferisce specifico mandato al presidente dell'Associazione affinché provveda alla registrazione nelle forme di legge presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo testo dello statuto così come approvato in data odierna e nella stesura allegata al presente verbale, se sufficiente anche mediante il deposito presso la competente Agenzia delle Entrate, chiedendone espressamente l'esenzione da imposta di bollo secondo il disposto dell'art. 82, comma 5. del D.Lgs. 117/2017, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 158/E del 21/12/2017, e l'esenzione dall'imposta di registro ex art. 82 comma 3 del medesimo D.Lgs.117/2017.

L'Assemblea dà, altresì, mandato al Presidente di curare tutti gli adempimenti successivi finalizzati all'iscrizione al RUNTS della ASSOCIAZIONE quale APS.

Alle ore 21,45 il Presidente dell'assemblea, esaurita la discussione sull'unico punto all'o.d.g. ed in assenza di altre richieste di intervento, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

Il Segretario



Registrato ad Alessandria il 22/12/2023

N. 1280 Serie 3 Esatti € //

ESENTE

Esatti N° 1

IL FUNZIONARIO
Jessica Angelini



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Alessandria
U.T. di Alessandria

Prot. n. 144704
del 22/12/2023



STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale (APS) "COMPAGNIA DI PROSA DI QUATTORDIO"

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominata "COMPAGNIA DI PROSA DI QUATTORDIO APS" di seguito detta "Associazione".

L'Associazione, non riconosciuta, è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti. L'associazione ha sede legale in Via San Sebastiano n. 9 in Quattordio (AL).

Art. 2 Scopi

L'Associazione è apolitica e, si ribadisce, che non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.

Il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e le cariche sono elettive.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

lettera d): attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati.

L'Organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

L'Associazione potrà inoltre compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Articolo 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci

Articolo 4 Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Vice Presidente
- e) il Segretario

TITOLO II: I SOCI

Articolo 5 Domanda di Ammissione

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Sono soci dell'Associazione:

- i fondatori;
- tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi. In caso di domanda di ammissione presentata da un minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo Amministrativo, che



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Art.6 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci, nel rispetto della legislazione vigente, godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Ai soci è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto. I soci diversi dalle persone fisiche parteciperanno alle assemblee sociali tramite il proprio legale rappresentante, avendo diritto di voto. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale; dà altresì il diritto di esaminare i bilanci e consultare i libri sociali. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo. I soci hanno il dovere di contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art.36 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7 Decadenza dei soci

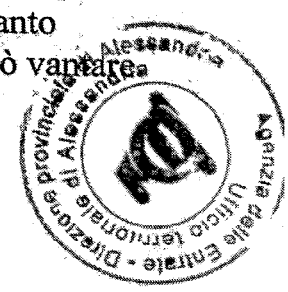
I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie
- b) esclusione per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d) scioglimento dell'Associazione, come regolato dall'art 20 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo è immediatamente esecutivo e può essere impugnato entro gg 15 dal socio avanti all'Assemblea generale che dovrà essere convocata entro gg 30. Nel corso di tale Assemblea, alla quale dovrà essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso. I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso. La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione e il socio dimissionario, escluso o radiato, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

13

[Handwritten signature]





TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Quando regolarmente convocata è costituita rappresenta la totalità degli associati e le deliberazioni legittimamente adottate sono obbligatorie per tutti anche se dissenzienti o assenti. All'assemblea possono partecipare tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea per mezzo di delega scritta un altro associato. Avranno diritto di voto in assemblea i legali rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell'associazione. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo è convocato dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria l'assemblea deve essere convocata presso la sede dell'associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati almeno 10 giorni prima dell'adunanza mediante avviso affisso nei locali dell'associazione e contestualmente comunicazione agli associati a mezzo sito web dell'associazione o posta ordinaria o posta elettronica o sms o fax della convocazione dell'assemblea Devono essere indicati il giorno il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La presenza in assemblea del socio non invitato secondo le formalità sana il vizio. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendono presentare all'assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno dieci soci e presentate al presidente almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate anche a voce durante i lavori dell'assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti l'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal segretario o da altro consigliere legittimamente intervenuto all'assemblea ed eletto dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e se necessario uno più scrutatori nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali è fatto divieto di nominare tra i soggetti come funzione di con funzione di scrutatori i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa dal segretario e se nominati dagli scrutatori coppia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo e garantirne la massima diffusione.

Art. 9 Assemblea ordinaria



L'assemblea in seduta ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e del bilancio preventivo dell'anno in corso per l'approvazione delle linee generali del programma di attività per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa. Spetta all'assemblea deliberare inoltre in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per l'elezione e scrutinio segreto degli organi direttivi dell'associazione; sulle radiazioni di soci decise dal consiglio direttivo; e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'associazione, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 10 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione; scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta dal consiglio direttivo da: a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno. b) almeno la metà più uno dei componenti del consiglio direttivo.

Art. 11 Validità Assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorso almeno 24 ore dalla prima convocazione, sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite in seconda convocazione. Qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.

Art. 12 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 a 7 componenti compreso il presidente, determinato di volta in volta dall'Assemblea dei soci e tutti vengono eletti, compreso il presidente, dall'Assemblea stessa. La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari. In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il segretario con funzioni anche di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario. La convocazione deve essere effettuata almeno 3 giorni prima della riunione con comunicazione diretta o a



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

mezzo email. Possono ricoprire cariche sociali i soci in regola con il pagamento delle quote associative. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza, dal segretario o da altro consigliere incaricato dal Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Art. 13 Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Indire l'assemblea ordinaria dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie;
- b) attuare le deliberazioni dell'assemblea;
- c) redigere i programmi di attività sociale previsti sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d) redigere e deliberare il bilancio annuale consuntivo o rendiconti per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e) decidere circa la stipula di contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- F) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati che potranno essere impugnati dinanzi all'assemblea;
- g) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h) redigere gli eventuali regolamenti relativi all'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nella sua prima riunione;
- i) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;

Il Consiglio Direttivo può in caso di urgenza adottare deliberazioni spettanti all'assemblea ma deve ottenere la fiducia da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte.

Art. 14 Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al presidente e quindi dovrà essere convocata entro 60 giorni



43

l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo consiglio direttivo compreso il presidente che dovrà tenersi entro giorni 30 dalla convocazione. Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente a svolgere i suoi compiti le relative funzioni saranno svolte dal segretario fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Art.15 Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza assoluta meta più uno dei voti presenti o rappresentati in assemblea. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo può conferire procure ad altro componente del Consiglio Direttivo stesso O ad altro membro dell'associazione, per il compimento di atti o categorie di atti. Il presidente ha il compito di due punti a convocare e presiedere l'assemblea B convocare e presiedere il consiglio direttivo ci sovrintendere all'intera gestione dell'associazione di firmare gli atti relativi all'attività dell'associazione. In sua assenza detto i compiti sono delegati al segretario. Il segretario sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato Inoltre da esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo redige i verbali delle riunioni attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione e si incarica della Tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV: PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 17 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- b) dalle quote associative annuali ed eventuali contributi dei soci determinati dal consiglio direttivo; c) da contributi, erogazioni e lasciti diversi di enti e soggetti pubblici e privati;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

TITOLO V: RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Art. 18 Il Rendiconto

Il Consiglio Direttivo delibera il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Il bilancio d'esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'articolo 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo, o in



mancanza, del Presidente presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei casi previsti dall'articolo 14 del CTS gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Presidente. Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti distribuiti le informa diretta ne indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 14. Entro il mese di aprile di ogni anno deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo e la relazione del Presidente. I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al segretario

Art 19 Anno Sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

TITOLO VI: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art 20 Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci validamente convocata è costituita: è necessaria la presenza di almeno due terzi (2/3) degli associati e le decisioni di scioglimento è valida solo se ha trovato da almeno due terzi (2/3) dei presenti. In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori non anche non soci.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio territoriale del registro unico nazionale del terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa determinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore preferibilmente che si occupino di teatro, o nelle more della piena operatività del RUNTS, ai fini di pubblica utilità.

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 Norma di rinvio

Il presente statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'art. 1 di APS quale parte integrante della denominazione dell'Associazione il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nel relativo sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

Quattordio, 30 novembre 2023

Il Presidente

Il Segretario

